

REGOLAMENTO PER GLI INVESTIMENTI

INDICE

1	Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione	2	4	Compiti e competenze	4
1.1	Livelli della Fondazione	2	4.1	Organo supremo	5
1.2	Cassa di previdenza	2	4.2	Altri organi e terzi	5
1.3	Pool	2	5	Riserva di fluttuazione	5
1.4	Fondazione	2	5.1	Scopo	5
2	Principi	2	5.2	Metodo di calcolo	6
2.1	Basi legali	2	6	Controllo e reporting	6
2.2	Scopo e ambito di applicazione	2	6.1	Tenuta del deposito / global custody	6
2.3	Principio	3	6.2	Contabilità riguardante i titoli	6
2.4	Obiettivi d'investimento	3	6.3	Valutazione degli investimenti	6
2.5	Sicurezza	3	6.4	Reporting	6
2.6	Capacità di rischio	3	7	Integrità e lealtà degli amministratori di patrimoni	6
2.7	Diversificazione	3	8	Disposizioni finali	6
2.8	Liquidità	3	8.1	Lacune nel regolamento	6
2.9	Strategia d'investimento	3	8.2	Modifica del regolamento	6
2.10	Selezione delle classi d'investimento	3	8.3	Lingua determinante	6
2.11	Esercizio dei diritti di voto	3	8.4	Entrata in vigore	6
3	Direttive d'investimento	3	Appendice		
3.1	Forme d'investimento	3	A1	Strategia d'investimento, valore target e organizzazione	
3.2	Stile d'investimento	3			
3.3	Categorie d'investimento	3			
3.4	Investimenti presso il datore di lavoro	4			
3.5	Rischi valutari	4			
3.6	Prestito di titoli	4			
3.7	Estensione delle possibilità d'investimento	4			

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento per gli investimenti:

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del rispar-

mio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Principi

2.1 Basi legali

Il presente Regolamento per gli investimenti si fonda sulle seguenti basi legislative e regolamentari:

- la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- la relativa ordinanza sulla LPP (OPP 2)
- le istruzioni della Commissione di alta vigilanza
- l'Atto di fondazione e
- il Regolamento d'organizzazione

2.2 Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento per gli investimenti stabilisce, nell'ambito delle prescrizioni di legge, gli obiettivi, i principi, le direttive per l'investimento, l'organizzazione e il procedimento da seguire nell'amministrazione dei fondi contenuti nella parte del patrimonio della Fondazione non coperta da riassicurazione (in seguito investimenti patrimoniali).

Fornisce quindi linee guida vincolanti per tutti gli organi interni e gli uffici esterni coinvolti nell'attività d'investimento – in seguito definiti complessivamente «responsabili degli investimenti».

In linea di principio le disposizioni del presente Regolamento per gli investimenti valgono in egual modo per gli

investimenti patrimoniali di tutti i pool della Fondazione. Le deroghe a questo principio vengono espressamente dichiarate.

2.3 Principio

L'amministrazione del patrimonio agisce esclusivamente nell'interesse dei destinatari della Fondazione. Nell'investire il patrimonio la Fondazione deve garantire che sia raggiunto lo scopo della cassa di previdenza.

2.4 Obiettivi d'investimento

Nell'investire il patrimonio dovrà essere sempre garantita la possibilità di soddisfare gli scopi della previdenza, assicurando e rafforzando l'equilibrio finanziario del pool nel lungo periodo. Tenendo conto della capacità di rischio, si dovrà cercare di ottenere un rendimento conforme in base alle condizioni del mercato. Si dovrà mantenere costantemente un'adeguata ripartizione del rischio. Infine si dovrà sempre provvedere a una sufficiente liquidità.

2.5 Sicurezza

Gli investimenti patrimoniali devono essere selezionati, gestiti e controllati accuratamente. La sicurezza dev'essere valutata, in particolare, tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

2.6 Capacità di rischio

La capacità di rischio dipende dalla struttura e dall'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati nonché dagli impegni che ne derivano. La capacità di rischio viene valutata periodicamente nell'ambito dell' Asset Liability Management (ALM).

2.7 Diversificazione

Il patrimonio dovrà essere ripartito in diverse tipologie d'investimento, su diversi mercati, in diverse valute, in diversi rami e settori e con diverse scadenze, in modo da poter minimizzare il rischio asistematico e anche il rischio legato alla concentrazione, ovvero in modo da ottenere una diversificazione ottimale del portafoglio. Per evitare il rischio di concentrazione si stabiliscono dei limiti e dei margini di oscillazione.

2.8 Liquidità

Il patrimonio dovrà essere investito in modo che la Fondazione sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di erogare puntualmente le prestazioni regolamentari.

2.9 Strategia d'investimento

In linea di massima la strategia per la gestione degli investimenti patrimoniali viene definita separatamente per ogni pool. Nell'ambito della capacità di rischio del pool, la strategia dev'essere mirata a ottenere l'obiettivo di rendimento che risulta dal rendimento programmato nella strategia delle prestazioni (fabbisogno concernente il rischio). Si dovrà anche tener conto della necessità di

ottenere un'adeguata riserva di fluttuazione. La strategia d'investimento viene definita considerando le condizioni quadro imposte dalla legge e sulla base delle caratteristiche di rendimento e dei rischi a medio termine delle diverse categorie d'investimento. La strategia d'investimento dev'essere verificata e, se necessario, modificata periodicamente, o immediatamente in caso di eventi straordinari. La definizione della strategia d'investimento comprende la specificazione delle classi d'investimento, le ponderazioni previste per ogni classe, i benchmark specifici per ogni classe nonché i margini di oscillazione superiori e inferiori. La strategia d'investimento attuale è illustrata nell'Appendice A1.

2.10 Selezione delle classi d'investimento

Nella selezione delle singole classi d'investimento si concentra l'attenzione sul potenziale di rendimento atteso e sul rischio ad esso connesso. Il complesso dei rendimenti si misura in base all'ammontare delle varie rendite da capitale (interessi, dividendi, canoni di locazione, ecc.). Nella scelta delle classi d'investimento si dovrà inoltre provvedere a una liquidità generale sufficiente per garantire l'erogazione puntuale delle prestazioni.

2.11 Esercizio dei diritti di voto

I diritti di voto vengono esercitati per i titoli e per gli argomenti all'ordine del giorno per i quali esercizio del diritto di voto risulta nell'interesse degli assicurati in base a un rapporto costi-benefici, o se è imposto dalle disposizioni di legge. Per le imprese estere e per gli investimenti collettivi, in genere, la Fondazione non prevede l'esercizio del diritto di voto per motivi pratici. L'esito delle votazioni viene pubblicato sul sito internet della Fondazione.

3 Direttive d'investimento

3.1 Forme d'investimento

In linea di principio la Fondazione può investire in tutte le categorie d'investimento, secondo il punto 3.3 del Regolamento per gli investimenti, con investimenti diretti oppure tramite investimenti collettivi.

3.2 Stile d'investimento

Il patrimonio della Fondazione può essere gestito in modo attivo o passivo.

3.3 Categorie d'investimento

L'universo degli investimenti della Fondazione è composto dalle classi d'investimento indicate qui di seguito. Ad ogni classe viene attribuito uno o più benchmark a scopi di riferimento e confronto (cfr. Appendice A1).

3.3.1 Liquidità

Si considerano mezzi liquidi il denaro contante, gli averi sui conti, i depositi vincolati o altri strumenti del mercato

monetario.

3.3.2 Crediti

Gli investimenti in strumenti a valore nominale possono essere effettuati con diverse scadenze e in diverse valute. I crediti complessi ai sensi dell'art. 53. cpv. 3 OPP 2 sono sostanzialmente permessi, ma sono qualificati come investimenti alternativi – a meno che il loro impiego avvenga nell'ambito di indici obbligazionari usuali, ampiamente diversificati e largamente diffusi.

La Fondazione può inoltre investire in crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dalla Fondazione con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

Salvo le eccezioni citate all'art. 54 cpv. 2 OPP 2, si può investire al massimo il dieci per cento del patrimonio complessivo presso un singolo debitore.

3.3.3 Azioni

La Fondazione può investire in azioni di imprese che sono quotate in una borsa svizzera o estera.

I rischi legati alle azioni vanno ripartiti su diverse aree e in diversi settori.

Gli investimenti azionari possono ammontare al massimo al cinque per cento del patrimonio complessivo per ogni società.

3.3.4 Immobili

La Fondazione può effettuare investimenti collettivi in società, fondi d'investimento o fondazioni d'investimento immobiliari in Svizzera o all'estero.

Gli investimenti diretti in immobili devono essere approvati espressamente dal Consiglio di fondazione.

Gli investimenti immobiliari possono ammontare al massimo al cinque per cento del patrimonio complessivo per immobile.

3.3.5 Ipoteche e prestiti

La Fondazione può investire in prestiti e ipoteche.

La concessione diretta di prestiti deve essere approvata espressamente dal Consiglio di fondazione.

Prestiti e ipoteche vengono conclusi a condizioni conformi al mercato.

3.3.6 Investimenti alternativi

La Fondazione può effettuare investimenti alternativi come i fondi speculativi (hedge fund), le private equity, i private debt, le insurance-linked securities, materie prime e infrastrutture, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare dell'art. 53 OPP2 e dell'art. 55 OPP2.

Gli investimenti alternativi possono essere operati solo mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

3.3.7 Strumenti finanziari derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati è permesso nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 56a OPP 2 nonché nella LInFi e nella OInFi. I derivati non devono

avere un effetto leva sul patrimonio complessivo. Si dovrà tener conto dei limiti massimi secondo l'Appendice A1, delle disposizioni delle leggi e delle relative ordinanze. Secondo la LInFi la Fondazione è classificata come «piccola controparte finanziaria».

3.4 Investimenti presso il datore di lavoro

Nell'ambito delle disposizioni di legge riguardanti gli investimenti, la Fondazione può investire in un'impresa affiliata.

Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni in imprese affiliate del pool, tuttavia, non possono superare il 5% del patrimonio complessivo del pool.

Nel quadro della gestione ordinaria degli affari, nel conto annuale risultano i crediti dei contributi a scadenza trimestrale. Secondo le disposizioni di affiliazione i contributi arretrati vengono riscossi dalla Fondazione. Si tratta quindi solo di un investimento temporaneo presso il datore di lavoro. Per ogni pool i contributi arretrati in sospeso non possono superare il cinque per cento del patrimonio complessivo del pool.

In caso di superamento al 31.12, nell'appendice al conto annuale sono riportati un elenco dettagliato dei contributi arretrati in sospeso, suddivisi in base ai gradi di liquidazione e/o di sollecito, nonché una dichiarazione riguardante la capacità di rischio.

3.5 Rischi valutari

Gli investimenti in moneta estera possono essere garantiti interamente o parzialmente nella moneta di fatturazione CHF.

3.6 Prestito di titoli

È vietato il prestito diretto dei titoli contenuti nel deposito della Fondazione. È permesso il prestito di titoli all'interno degli investimenti collettivi. Il prestito dei titoli all'interno degli investimenti collettivi è regolamentato dalle relative disposizioni.

3.7 Estensione delle possibilità d'investimento

È permessa un'estensione delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 OPP 2. Il Consiglio di fondazione deve garantire di poter soddisfare i requisiti riguardanti la responsabilità gestionale (art. 49a OPP 2) e la sicurezza (art. 50 OPP 2) anche in caso di estensione delle possibilità d'investimento. L'osservanza delle condizioni necessarie secondo l'articolo 50 cpv. 1-3 OPP 2 viene comprovata in modo concludente nell'allegato al conto annuale.

Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.

4 Compiti e competenze

L'organizzazione che opera gli investimenti è costituita e gestita secondo il principio della separazione dei poteri.

Si prevengono possibili conflitti d'interesse mediante la costante separazione degli organi esecutivi dagli organi di controllo.

4.1 Organo supremo

Per l'esecuzione dei suoi compiti il Consiglio di fondazione può formare diversi comitati.

L'organo supremo nel campo dell'investimento patrimoniale è così composto:

- il Consiglio di fondazione
- il comitato ALM
- il comitato di gestione

4.1.1 Il Consiglio di fondazione

Nell'ambito della sua responsabilità generale, il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità e competenze non delegabili:

- definizione dei principi e degli obiettivi dell'investimento patrimoniale
- approvazione della strategia d'investimento con i relativi margini di oscillazione tattici (cfr. Appendice A1)
- decisione di estendere le possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2
- approvazione del regolamento per gli investimenti
- definizione dell'organizzazione e dei processi d'investimento
- nomina dell'investment controller esterno
- decisione sulla stipula di un contratto di gestione patrimoniale e di un contratto di deposito bancario
- determinazione del valore target della riserva di fluttuazione
- regolamentazione ed esercizio dei diritti di voto azionari (cfr. punto 2.11)
- decisione riguardante gli investimenti diretti in immobili e la concessione diretta di prestiti

4.1.2 Comitato ALM

Il comitato ALM svolge i seguenti compiti:

- controllo e guida della strategia d'investimento
- decisione su come procedere in caso di superamento dei margini di oscillazione (rebalancing)
- proposte di modifica della strategia d'investimento, compresi i margini di oscillazione tattici
- decisione su come implementare la strategia d'investimento
- elaborazione delle basi per nuove categorie d'investimento
- definizione del reporting
- definizione degli indici di riferimento (benchmark) per la valutazione della performance
- redazione del regolamento per gli investimenti
- elaborazione delle basi decisionali, sottoposte all'attenzione del Consiglio di fondazione, per la selezione di operatori esterni per le attività d'investimento, ad esempio gestori patrimoniali e banca depositaria
- sorveglianza sui gestori patrimoniali, sull'attività di investimento e sulla performance degli investimenti
- resoconti periodici al Consiglio di fondazione

4.1.3 Comitato di gestione

Nell'ambito degli investimenti patrimoniali, il comitato di gestione ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità e competenze:

- fornire supporto al Consiglio di fondazione e al comitato ALM nella loro attività
- elaborare le basi decisionali per il Consiglio di fondazione e il comitato ALM
- responsabilità della pianificazione e del controllo della liquidità
- responsabilità della contabilità dei titoli
- elaborare le basi decisionali, sottoposte all'attenzione del Consiglio di fondazione, per la selezione di operatori esterni (ad eccezione del settore delle attività d'investimento)
- fornire informazioni ai destinatari della Fondazione sull'evoluzione degli investimenti patrimoniali
- partecipare alle riunioni del comitato ALM

4.2 Altri organi e terzi

4.2.1 Gestore patrimoniale

Il gestore patrimoniale è responsabile dell'amministrazione del portafoglio dei titoli e degli immobili nell'ambito del contratto di gestione patrimoniale stipulato. L'amministrazione del patrimonio può essere affidata solo a persone e istituzioni che rispondono ai requisiti di cui all'art. 48f e/o 48g OPP 2.

Il gestore patrimoniale invia resoconti al comitato ALM e all'investment controller sull'evoluzione degli investimenti patrimoniali.

4.2.2 Investment controller

L'investment controller supporta il comitato ALM e il Consiglio di fondazione nel controllo della strategia d'investimento, dell'osservanza delle direttive per gli investimenti e della valutazione della performance.

4.2.3 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se l'investimento patrimoniale è conforme alle disposizioni legali e regolamentari, se sono stati adottati i provvedimenti per garantire la lealtà dei responsabili dell'amministrazione del patrimonio e se il Consiglio di fondazione ha controllato sufficientemente l'osservanza degli obblighi di lealtà.

5 Riserva di fluttuazione

5.1 Scopo

Per assicurare la capacità di soddisfare costantemente le promesse di prestazione, la Fondazione costituisce, in base all'art. 65b LPP e all'art. 48e OPP 2, una riserva di fluttuazione propria in ciascun pool (cfr. Regolamento per le riserve). La riserva di fluttuazione serve a compensare le oscillazioni di valore degli investimenti finanziari nella parte non coperta da riassicurazione.

5.2 Metodo di calcolo

Il valore target della riserva di fluttuazione a seconda della strategia d'investimento del pool e applicando un approccio economico-finanziario.

Per determinare il valore target della riserva di fluttuazione si utilizzano le caratteristiche di rendimento e di rischio delle singole categorie d'investimento incluse nella strategia, la ponderazione della strategia d'investimento, il rendimento previsto e un orizzonte temporale di un anno. Il livello di sicurezza è stabilito dal Consiglio di fondazione tenendo conto della struttura dell'effettivo di ciascun pool.

6 Controllo e reporting

6.1 Tenuta del deposito / global custody

Il depositario di tutti i titoli deve aver sede in Svizzera. L'organizzazione interna del titolare del mandato o del global custodian deve garantire il rispetto delle norme riguardanti l'integrità e la lealtà (cfr. punto 7).

6.2 Contabilità riguardante i titoli

La contabilità riguardante i titoli deve essere tenuta in modo regolare e secondo i principi Swiss GAAP RPC 26. Questo compito può essere affidato a un terzo indipendente.

6.3 Valutazione degli investimenti

In linea di principio tutti gli attivi devono essere valutati in base ai valori di mercato nel giorno di chiusura del bilancio. Sono determinanti i corsi calcolati dai depositari. Per il resto valgono le disposizioni contenute nelle raccomandazioni Swiss GAAP RPC 26 («true and fair view»). La valutazione degli investimenti diretti in immobili viene effettuata tenendo conto delle prescrizioni di legge e mediante un metodo riconosciuto.

Tutti gli altri investimenti per i quali non è disponibile un valore del corso (valore di mercato) vengono valutati al Net Asset Value (NAV) o al valore nominale, detraendo eventuali rettifiche di valore necessarie (ad es. ipoteche).

6.4 Reporting

Il comitato ALM è responsabile dell'invio periodico di un rendiconto scritto degli investimenti al Consiglio di fondazione.

7 Integrità e lealtà degli amministratori di patrimoni

Tutte le persone e le istituzioni incaricate di gestire il patrimonio della Fondazione devono soddisfare e rispettare le disposizioni riguardanti l'integrità e la lealtà degli amministratori di patrimoni contenute nel Regolamento d'organizzazione.

8 Disposizioni finali

8.1 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo Regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

8.2 Modifica del regolamento

8.2.1

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione.

8.2.2

Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

8.3 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

8.4 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Basilea, 13 dicembre 2022

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

EDIZIONE 01.2025

STRATEGIA D'INVESTIMENTO, VALORE TARGET E ORGANIZZAZIONE

APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO PER GLI INVESTIMENTI

1 Strategia d'investimento

Strategia d'investimento del pool 50%
Strategia d'investimento in data 1° gennaio 2025

Classe d'investimento	Benchmark	Min. in %	SAA in %	Max. in %
Liquidità e mercato monetario CHF	SARON 3M Compound	0	15	30
Obbligazioni CHF Svizzera	Swiss Bond Index Domestic Segment AAA-BBB	0	15	30
Ipoteche CHF	Swiss Bond Index Domestic Segment Swiss Pfandbrief Index	0	5	10
Totale crediti		25	35	45
Azioni Svizzera	Swiss Performance Index	15	25	30
Azioni mondo	MSCI World ACWI Index	15	20	25
Totale azioni		35	45	55
Immobili Svizzera AST	KGAST Index	10	20	30
Totale immobili		10	20	30
Totale			100 %	

Allocazione valute	Min. in %	SAA in %	Max. in %
CHF	70	80	100
Valute estere	15	20	25

Limiti OPP 2	Limite	SAA en %
Totale azioni	50	45
Totale immobili	30	20
Immobili estero	10	0
Investimenti alternativi	15	0
Valute estere	30	20

2 Rebalancing

L'osservanza dei margini di oscillazione viene controllata ogni trimestre.
In caso di superamento di un margine si effettua un rebalancing.

3 Il valore target della riserva di fluttuazione

Il valore target della riserva di fluttuazione dei pool 50%

Il calcolo del valore target della riserva di fluttuazione si effettua con il metodo «Value at Risk» e i seguenti parametri:

- Volatilità della strategia d'investimento: 8.8%
- Livello di sicurezza: 90.0%
- Fattore di volatilità: 1.28
- Orizzonte temporale: 1 anno

La riserva di fluttuazione target ammonta al 13% degli impegni.

4 Resoconto o sull'investimento patrimoniale

L'Investment Reporting da parte del Global Custodian avviene mensilmente.

5 Entrata in vigore

L'appendice 1 del regolamento per gli investimenti è stato modificato con decisione del Consiglio di fondazione del 11 dicembre 2024. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.